



Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale
L'Europa investe nelle zone rurali



Regione Puglia



Programma di Sviluppo
Rurale della Puglia

Aggiungi valore
al tuo territorio



Regione Puglia

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Reg. CE 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005

Asse 4: Attuazione dell'impostazione Leader



GAL SUD-EST BARESE

Società consortile mista a responsabilità limitata

Via Nino Rota, 28/a (sede legale - Via De Gasperi 135/137)
70042 Mola di Bari (BA)

Tel. 080.4737490 - Fax: 080.4731219

web site: www.galseb.it - mail: info@galseb.it - PEC: galseb@gigapec.it

Regolamento per la costituzione e tenuta di una short list di consulenti, tecnici ed esperti

ai sensi dell'art. 21 del regolamento di funzionamento interno

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/03/2011

Approvato in Assemblea Ordinaria dei Soci del 30/04/2011

Indice

Art. 1 Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 Tipologia di incarichi.....	3
Art. 3 Requisiti soggettivi per il conferimento di incarichi esterni.....	4
Art. 4 Requisiti oggettivi per il conferimento di incarichi esterni.....	5
Art. 5 Competenza per il conferimento di incarichi esterni.....	5
Art. 6 Modalità per il conferimento di incarichi esterni.....	5
Art. 7 Conferimento incarichi mediante procedura selettiva pubblica	6
Art. 8 Conferimento incarichi mediante procedura negoziata.....	7
Art. 9 Affidamento diretto	7
Art. 10 Costituzione e tenuta della short list di consulenti tecnici ed esperti.....	8
Art. 11 Conferimento dell'incarico	9
Art. 12 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.....	10

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento definisce e disciplina, in conformità alle disposizioni legislative vigenti, i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale (con o senza Partita IVA) o di collaborazione a progetto, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni al GAL di particolare competenza ed esperienza.

Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure per la formazione di elenchi di esperti con requisiti professionali e di esperienza minimi prestabiliti, eventualmente suddivisi per specifici settori o aree di attività (Short List).

Finalità del presente regolamento è dunque quella di definire un'organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni al GAL e di garantire, nello svolgimento delle procedure comparative di cui agli articoli seguenti, il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, rotazione, non discriminazione e pubblicità.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio, la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione del GAL, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento che devono essere comunque improntati al rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
- le collaborazioni occasionali che si esauriscono in un'unica azione o prestazione svolta dal collaboratore in maniera saltuaria e del tutto autonoma, e che sono remunerate con un compenso equiparabile ad un rimborso spese, quali la partecipazione a commissioni di gara e di concorso, la partecipazione a convegni e seminari, singole docenze, la traduzione di pubblicazioni e simili, la collaborazione a giornali, riviste e simili;
- gli incarichi professionali di progettazione e di direzione dei lavori, comunque rientranti nei c.d. "servizi di ingegneria e architettura", in quanto disciplinati dal D.Lgs. n. 163/06 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- i rapporti di lavoro subordinato (c.d. contratti di lavoro flessibili subordinati);
- gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno o di valutazione comunque denominati, inclusi gli incarichi relativi ai componenti del collegio dei revisori dei conti;
- gli incarichi per le attività di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e di Medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- le prestazioni soggette alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 163/2006 aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture rese da imprese.

Art. 2 Tipologia di incarichi

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni sono da considerarsi incarichi tutte quelle prestazioni che richiedono competenze qualificate da svolgere in maniera autonoma e senza vincolo di subordinazione, siano esse di natura occasionale (con o senza Partita IVA) o coordinata e continuativa, e si articolano secondo le seguenti tipologie contrattuali:

Contratti di lavoro autonomo di natura occasionale (con o senza Partita IVA): si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e ss. e 2229 e ss. del Codice Civile, generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzati a sostenere e

migliorare i processi decisionali del GAL. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema di interesse del GAL, con la finalità di produrre un risultato che diventerà di proprietà del GAL e sarà da questo utilizzato. Requisito essenziale di questa tipologia di incarico è la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale siano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni utili per la realizzazione di specifici piani, programmi o progetti del GAL;
- incarichi di consulenza per lo svolgimento delle istruttorie, della valutazione delle domande di aiuto e di pagamento, per la realizzazione di collaudi;
- incarichi di consulenza legale al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio del GAL;
- incarichi di consulenze per gli interventi di cooperazione;
- incarichi di docenza/formazione del personale interno;
- altre consulenze esterne di elevato contenuto professionale.

Contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa a progetto: si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di natura non occasionale, che si estrinsecano nello svolgimento di attività lavorativa autonoma resa con continuità e sotto il coordinamento del GAL ma senza vincolo di subordinazione. Le predette prestazioni professionali devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici, programmi di lavoro o fasi di esso, che il collaboratore deve poter gestire in piena autonomia, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente ed indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

Il contratto di collaborazione a progetto disciplina la decorrenza della prestazione lavorativa, il progetto, programma di lavoro o fase di esso da realizzare, il termine per la realizzazione del medesimo, i rapporti tra Committente e Collaboratore e il compenso pattuito. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente e non comporta obbligo di osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'Agenzia e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede di quest'ultima.

Art. 3 Requisiti soggettivi per il conferimento di incarichi esterni

Gli incarichi esterni di cui al presente regolamento possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in possesso di formazione professionale e di esperienza coerenti con l'oggetto dell'attività da svolgere. In particolare è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Diploma di Laurea (DL) conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario;
- Laurea Magistrale (LM);
- Laurea Specialistica (LS).

Potrà inoltre essere ritenuto titolo idoneo la Laurea Triennale (LT) se accompagnata dal completamento di percorsi didattici universitari definiti dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione universitaria in alternativa alla Laurea Specialistica.

Per percorsi didattici universitari completi e definiti si intendono Master, Dottorati di ricerca, Corsi di perfezionamento e di specializzazione e simili purché organizzati da istituti universitari italiani o esteri e conclusi con il rilascio di un diploma di specializzazione o altro titolo conseguito previo

sostenimento di una prova finale (esame, colloquio, discussione di una tesi, ecc.) oggetto di apposita valutazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi (es. geometra, consulente del lavoro, ragioniere, ecc.) o con soggetti che operino nel campo delle arti (visive, sonore, grafiche, figurative ecc.), dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca e per i servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Sono fatti salvi altresì i casi documentati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o a professioni non regolate specificatamente, nonché, le esperienze maturate presso il GAL in settori e in problematiche di settore attinenti l'oggetto dell'incarico.

Art. 4 Requisiti oggettivi per il conferimento di incarichi esterni

Il conferimento di incarichi esterni è subordinato al rispetto dei seguenti presupposti oggettivi, la cui verifica deve risultare dal provvedimento di affidamento:

- rispondenza dell'incarico a programmi di attività, obiettivi strategici e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
- inesistenza, all'interno del GAL, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero impossibilità oggettiva di far fronte all'incarico con le risorse umane disponibili per indifferibilità di altri impegni di lavoro;
- natura temporanea e altamente qualificata della prestazione;
- predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. In particolare, il programma di lavoro deve essere articolato per attività, funzioni e giornate lavorative in modo da permettere un'analitica determinazione del corrispettivo economico delle prestazioni professionali richieste.

Art. 5 Competenza per il conferimento di incarichi esterni

La competenza al conferimento degli incarichi spetta al CdA, su proposta del Direttore Tecnico.

La delibera del CdA deve essere congruamente motivata, con espressa indicazione delle ragioni per le quali si ricorre all'incarico esterno, avuto riguardo a quanto indicato nel precedente art. 4. In essa, inoltre, devono essere chiaramente indicati:

- l'oggetto dell'incarico;
- le qualità professionali del soggetto da incaricare con le specifiche competenze richieste;
- i presupposti giuridici e di fatto dell'affidamento;
- la durata, il luogo e il compenso della collaborazione;
- ogni altro elemento necessario.

Nella stessa delibera il CdA nomina il Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 6 Modalità per il conferimento di incarichi esterni

Gli incarichi esterni sono conferiti:

- per importi superiori a € 100.000,00 IVA esclusa, mediante procedura selettiva pubblica attraverso l’emanazione di apposito avviso aperto a tutti gli interessati aventi i requisiti richiesti;
- per importi compresi tra € 20.000,00 e € 100.000,00 IVA esclusa, mediante procedura negoziata attraverso l’invio di un’apposita lettera di invito contenente gli elementi indicati nel successivo art. 8;
- per importi inferiori a € 20.000,00 IVA esclusa, mediante procedura negoziata attraverso la comparazione dei curricula degli esperti iscritti nella short list di cui al successivo art. 10;
- per affidamento diretto in presenza di una delle situazioni di cui al successivo art. 9, mediante delibera del CdA espressamente motivata, su parere del Direttore Tecnico.

Art. 7 Conferimento incarichi mediante procedura selettiva pubblica

Gli incarichi per importi superiori a € 100.000,00 IVA esclusa, devono essere conferiti mediante procedure di selezione pubbliche con comparazione dei “curricula” professionali degli esperti esterni.

A tal fine, il GAL predispone un avviso di selezione da pubblicare mediante affissione all’Albo pretorio dei Comuni del GAL, nonché la pubblicazione sul proprio sito internet.

L’avviso deve contenere i seguenti elementi minimi:

- a) definizione dell’oggetto dell’incarico;
- b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze lavorative richieste per lo svolgimento dell’incarico e la partecipazione alla procedura selettiva e comparativa;
- c) le modalità e il termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione delle domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e di ogni altra eventuale documentazione richiesta;
- d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze lavorative indicate nelle domande di partecipazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché le modalità di comparazione dei candidati;
- e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico (contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, con o senza Partita IVA, o coordinata e continuativa a progetto);
- f) luogo e durata dell’incarico;
- g) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore e tutte le informazioni correlate;
- h) eventuale relazione tecnica o piano di lavoro;
- i) indicazione del Responsabile Unico del Procedimento di selezione.

Ove il GAL lo ritenga opportuno, l’avviso può prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità dell’incarico.

Il RUP, previa delibera del CdA, procede alla selezione dei candidati che partecipano alla procedura selettiva valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze lavorative illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell’avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli e requisiti professionali con le esigenze e le finalità che si intendono perseguire con l’incarico. La valutazione dei curricula e dell’eventuale colloquio/esame/prova specifica è effettuata attraverso l’assegnazione di specifici punteggi in ragione della professionalità dei soggetti interessati al conferimento dell’incarico e degli elementi di valutazione indicati nell’avviso, con stretto riferimento ai contenuti e alle caratteristiche di esecuzione delle attività che formano oggetto dell’incarico da conferire.

Per la valutazione dei curricula e dell'eventuale colloquio/esame/prova specifica il RUP può avvalersi di una commissione tecnica interna o esterna, nominata con delibera del CdA e presieduta dallo stesso. Della procedura selettiva espletata e dell'esito della comparazione è redatto apposito verbale.

All'esito della valutazione dei curricula, degli altri titoli e dell'eventuale colloquio/esame/prova specifica è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punteggi attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con provvedimento del RUP.

Il candidato risultato primo è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo.

Art. 8 Conferimento incarichi mediante procedura negoziata

Per gli incarichi di importo compreso tra € 20.000,00 e € 100.000,00 IVA esclusa, il RUP provvede ad inviare ad almeno 5 soggetti iscritti nella short list una lettera di invito contenente almeno gli elementi indicati al precedente comma 3 dell'art. 7 con riferimento all'avviso di selezione. Il RUP può chiedere una relazione tecnica o un piano di lavoro e dovrà indicare i criteri di valutazione degli stessi con i relativi punteggi. Per la valutazione dei curricula e dell'eventuale relazione tecnica o piano di lavoro specifico, il RUP può avvalersi di una commissione tecnica interna o esterna, nominata con delibera del CdA e presieduta dallo stesso. Della procedura selettiva espletata e dell'esito della comparazione è redatto apposito verbale. È facoltà del GAL procedere ad apposita selezione tra soggetti non inseriti nella short list, qualora, per la peculiarità dell'incarico, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dell'elenco di cui trattasi.

Per gli incarichi di importo inferiori a € 20.000,00 IVA esclusa, il GAL può ricorrere alla procedura negoziata, mediante la comparazione di almeno 5 curricula tra gli iscritti nella short list di cui al successivo art. 10. Il RUP con propria disposizione indica i criteri di comparazione utilizzati e la graduatoria redatta, nel rispetto dei principi della non discriminazione, parità di trattamento, e rotazione degli incarichi.

Art. 9 Affidamento diretto

Il CdA, su proposta del Direttore Tecnico, in deroga a quanto previsto nei precedenti artt. 7 e 8, può conferire gli incarichi esterni in via diretta, senza esperimento di specifica selezione o procedura comparativa ma con apposito provvedimento motivato, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- quando le procedure di selezione indette ai sensi dell'art. 7 sono andate deserte;
- in casi di particolare urgenza, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dal GAL, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentono l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
- per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale e/o scientifica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità ed esperienze del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
- prestazioni professionali complementari, non ricomprese nell'incarico principale ma rese necessarie ai fini dell'esatto espletamento dello stesso;
- quando vi sia un'evidente consequenzialità o complementarietà con altri incarichi svolti in precedenza dallo stesso soggetto ed aventi lo stesso oggetto, tali da rendere necessaria la continuità della prestazione.

Art. 10 Costituzione e tenuta della short list di consulenti tecnici ed esperti.

Il GAL istituisce un elenco di consulenti, tecnici ed esperti (Short list) con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, da cui attingere per conferire incarichi esterni mediante procedura negoziata o, nei casi previsti dall'art. 9, attraverso affidamento diretto.

La Short list prevede l'iscrizione ad una o più delle seguenti aree tematiche:

A - Area Gestionale, Giuridico – Economica	
a.1	gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per programmi e progetti finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali
a.2	consulenza giuridica e legale, con particolare riguardo alla normativa ed all'azione delle PP.AA. e più in generale dei fondi strutturali e dello sviluppo rurale
a.3	consulenza fiscale, tributaria, societaria
a.4	consulenza del lavoro
a.5	progettazione ed assistenza per la creazione e lo sviluppo d'impresa
B - Area Tecnico – Scientifica	
b.1	attività di assistenza nella realizzazione di progetti complessi di sviluppo locale e rurale
b.2	pianificazione territoriale ed urbanistica
b.3	progettazione e sviluppo di programmi complessi ed integrati per lo sviluppo del territorio
b.4	progettazione e gestione di interventi educativi/formativi con particolare riferimento ai settori culturali ed ambientali, alimentari, dei servizi sociali, del turismo e del turismo rurale
b.5	certificazione di qualità e certificazione agroalimentare
b.6	attività di analisi ambientale, controllo e gestione qualità e sicurezza
b.7	consulenza e progettazione di sistemi ed impianti per produzione e la vendita di energia da biomasse, da colture e/o da residui colturali e dall'attività zootecnica, da sottoprodotti dell'industria agroalimentare e da altre fonti energetiche rinnovabili
b.8	analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse culturali, turistiche ed ambientali
b.9	attività di controllo e collaudo
b.10	consulenza agronomica e forestale
b.11	consulenza tecnico ingegneristica
b.12	consulenza in tecnologia alimentare, educazione alimentare ed ambientale
C - Area Internazionale	
c.1	assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione, progettazione e promozione della cooperazione territoriale e transnazionale
D - Area Comunicazione, Relazioni pubbliche, Marketing	
d.1	ricerca, studio e gestione dei processi di marketing territoriale
d.2	progettazione e supporto ICT e multimedialità
d.3	traduzioni ed attività di interpretariato di lingue straniere
d.4	attività di supporto alla segreteria organizzativa
d.5	promozione, valorizzazione e gestione dei servizi culturali, ambientali e turistici

d.6	ideazione e progettazione grafica di prodotti per la comunicazione
d.7	informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione di reti di partenariato
d.8	progettazione e assistenza in ambito di Comunicazione e Pubbliche relazioni
d.9	gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni, enogastronomia)
d.10	redazione testi

L'utilizzo della short list dovrà in ogni caso garantire il pieno rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, rotazione ed imparzialità nella scelta del soggetto cui affidare l'incarico. In base al principio di rotazione non potrà essere affidato altro incarico al professionista che abbia svolto per conto del GAL altre consulenze di importo pari o superiore ad € 20.000,00 IVA esclusa.

Per la costituzione della short list, Il GAL provvede a pubblicare un apposito avviso sul proprio sito web e su quello dei comuni dell'area, in cui sono indicati i requisiti professionali e di esperienza minimi richiesti ai fini dell'inserimento nella costituenda banca dati.

Possono essere iscritti alla short list i soggetti che presentano domanda nei modi e nei tempi indicati dall'avviso pubblico, se dotati dei requisiti soggettivi ed oggettivi dallo stesso richiesti.

Il possesso dei requisiti è dimostrato attraverso la presentazione di autocertificazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Il GAL si riserva di chiedere la verifica del requisito mediante presentazione di idonea certificazione in caso di incarico.

La short list è integrata/aggiornata annualmente, ferma restando la facoltà del GAL, in presenza di particolari esigenze progettuali e/o organizzative, di aggiornare/integrare la Short List con cadenze diverse da quella annuale.

Art. 11 Conferimento dell'incarico

Il Presidente del GAL formalizza l'incarico conferito ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, mediante stipula di un atto contrattuale, nel quale sono disciplinati i rapporti tra le parti e i loro reciproci diritti ed obblighi.

In particolare, il contratto individuale di lavoro autonomo (di natura occasionale con o senza partita IVA o di collaborazione coordinata e continuativa a progetto) stabilisce:

- il termine di esecuzione della prestazione e/o la durata dell'incarico;
- il luogo dove viene svolta la prestazione professionale;
- l'oggetto della prestazione, secondo le indicazioni del programma o progetto eventualmente allegato al contratto;
- le modalità specifiche di esecuzione della prestazione e di verifica del corretto svolgimento della stessa, mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati conseguiti
- l'ammontare del compenso e gli eventuali rimborsi spese previsti, nonché le modalità per il relativo pagamento;
- la specifica dichiarazione di accettazione da parte del soggetto incaricato delle previsioni del presente regolamento e degli atti posti in essere dal Direttore Tecnico in relazione alla prestazione lavorativa oggetto dell'incarico;
- il foro competente in caso di controversie derivanti dal contratto;
- i casi di risoluzione del contratto per inadempimento;
- le modalità del trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla quantità e alla qualità della prestazione richiesta e il relativo pagamento è condizionato all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. Per individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta, il GAL si riserva la facoltà di effettuare ricognizioni ed analisi di mercato presso ordini professionali, associazioni di categoria ed altri soggetti. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salva diversa pattuizione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. Eventuali acconti non potranno superare la soglia del 50% dell'ammontare complessivo e dovranno essere giustificati dalla particolare natura della prestazione e delle spese che il soggetto incaricato dovrà sopportare per lo svolgimento della medesima.

In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti, cui è subordinato il pagamento del saldo del compenso pattuito.

Il rinnovo del contratto stipulato può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali o straordinarie debitamente motivate che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato.

Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore.

Art. 12 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il GAL verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Il GAL verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dallo stesso ottenuti. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di conferimento dell'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il GAL può chiedere al soggetto incaricato di integrare, a suo carico e senza ulteriori compensi, i risultati entro un termine prefissato, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza, con tutte le conseguenze di legge.

Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il GAL può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate e dell'utilità della prestazione può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, fatte salve le penali eventualmente previste in convenzione.